

IL TERMINE PER IMPUGNARE LA CARTELLA ESATTORIALE E' PREVISTO A PENA DI DECADENZA?

TRIBUNALE DI TRIESTE

Giudice BARZAZI sentenza del 4 maggio 2004

MP contro INPS

Un agente immobiliare che da tempo, a causa dell'età e dello stato di salute, non esercitava attività alcuna, aveva omesso di segnalare alla locale Camera di Commercio, la cessazione della propria attività.

Sulla base del D.lvo n.46/1999, era emessa cartella esattoriale per tutti i contributi non corrisposti dalla stessa per il periodo di inattività.

Accadeva però che le cartelle erano emesse in periodi diversi. Alla notifica delle prime cartelle, il contribuente si limitava, interpretando male alcune avvertenze poste nel retro della cartella, ad esperire per proprio conto un ricorso amministrativo.

Solo, allorquando continuavano a pervenire ulteriori cartelle, quest'ultima si rivolgeva ad un avvocato che, correttamente, la invitava a proporre ricorso giudiziale in opposizione alle cartelle medesime.

Accadeva così che il Tribunale di Trieste, accertasse che effettivamente, che l'interessato non aveva esercitato attività alcuna per il periodo di imposizione contributiva preteso dall'INPS.

L'opposizione così formulata era però solo parzialmente accolta.

Il Tribunale di Trieste riteneva infatti che il termine di quaranta giorni fissato per l'opposizione alle cartelle esattoriali dall'articolo 24 del DLGS 26 febbraio 1999 n.46 doveva considerarsi fissato a pena di decadenza, con conseguente improcedibilità dell'eventuale opposizione.

In tal modo, il Tribunale accoglieva soltanto l'opposizione formulata avverso le cartelle nel termine di decadenza di quaranta giorni, respingendo siccome improcedibile la restante domanda in opposizione.

Circa la natura del termine previsto dall'articolo 24 DLGS 26 febbraio 1999 n.46, sussistono rilevanti divergenze in seno alla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 26 settembre 2002 (estensore DALLACASA) ha ritenuto il termine fissato a pena di decadenza.

Diversamente invece si è pronunciata la Corte D'Appello della stessa città con sentenza del 15 maggio 2003 (estensore VARIALE). A tutt'oggi non si è pronunciata sul punto la Corte di Cassazione.